

## **Interrogazione a risposta orale**

### ***Al Ministro della giustizia e al Ministro per gli affari regionali e autonomie***

Premesso che

la legge 27 maggio 1991, n. 176 ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo;

è stata a lungo disapplicata la legge n. 40 del 2001 che prospettava una serie di misure volte ad evitare la detenzione alle donne con figli minori di 3 anni;

la legge 21 aprile 2011, n. 62 ha innovato la disciplina prevedendo l'istituzione di case famiglia protette, destinate a ospitare, al di fuori del circuito penitenziario, le madri prive dei requisiti alloggiativi ordinariamente previsti per gli arresti o per la detenzione domiciliare;

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 62 del 2011, in data 8 marzo 2013 il Ministro della giustizia ha emanato il decreto che regola le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette;

l'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 stabilisce che il Ministero della giustizia «può stipulare convenzioni con enti locali per l'individuazione delle case famiglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

nei casi in cui le detenute madri non possano beneficiare di alternative alla detenzione carceraria, la detenzione può essere disposta presso i cosiddetti "ICAM" (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) la cui diffusione sul territorio nazionale è ad oggi limitata a quelli di Milano e Venezia;

premessi altresì che

la Carta dei figli dei genitori detenuti, sottoscritta il 21 marzo 2014 dal Ministro della Giustizia, riconosce formalmente il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto e, nel contempo, il pieno diritto all'esercizio della genitorialità;

considerato che

la Garante per i Diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna ha denunciato la presenza nel carcere Dozza di Bologna di una madre con due bambini di 18 e 5 mesi;

il figlio maggiore manifesta già i tipici segnali di *stress* derivanti dal permanere in un luogo assolutamente incompatibile con la sua giovane età quali, secondo il resoconto della Garante, "forte stato di

agitazione, pianto, angoscia e ribellione, pugni picchiati contro la porta della sala colloqui quando veniva chiusa. Fenomeni evidenti derivati dal contesto, nonostante il meritevole sforzo ed impegno per minimizzare il trauma dei piccoli da parte delle agenti e la solidarietà ed aiuto delle altre detenute”;

la stessa Garante ha reso noto un progetto di ristrutturazione di una parte della sezione femminile della Dozza per adibirla a nido, mentre permane l'assenza sul territorio , come nella gran parte del resto del paese, di case famiglia protette;

a parere degli interroganti è tra le massime urgenze fare in modo che nessun bambino sia costretto a trascorrere il suo tempo all'interno di strutture di detenzione;

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di rimediare alla situazione esposta nelle considerazioni;

quali provvedimenti verranno assunti per garantire il pieno rispetto della legge 21 aprile 2011 n. 62 laddove prevede l'attivazione di strutture dedicate appositamente all'accoglienza di genitori in esecuzione penale con prole al seguito;

quale sia lo stato del progetto di costruzione di un nido d'infanzia presso la casa circondariale "Dozza" a Bologna;

se il Governo non ritenga di intervenire, anche sul piano normativo, per utilizzare le risorse destinate all'attivazione di ICAM o di spazi interni agli istituti di detenzione per contribuire all'attivazione di case famiglia protette.

LO GIUDICE, CIRINNA', DIRINDIN, FORNARO, GATTI, LO MORO.